



“VISITA FISCALE”: SAI COME FUNZIONA?



Alla luce delle novità in materia di visita medica di controllo (Decreto Ministeriale n.2016/17), riteniamo utile ricordare cosa prevede la normativa in tema di reperibilità del lavoratore dipendente del settore privato assente dal lavoro per malattia.

Quando?

Le visite mediche di controllo domiciliare possono essere disposte **sin dal primo giorno** indicato sul certificato medico di malattia e possono essere svolte anche **sabato, domenica** e durante tutti i **giorni festivi**(ad esempio: Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.).

Dove?

Molto importante è **aggiornare** l'indirizzo nell'anagrafica presso il datore di lavoro anche perché questo sarà preso come riferimento per la visita fiscale. Nel caso di reperibilità temporanea presso indirizzo differente (vedi il caso in cui la malattia insorgesse in vacanza), dovrà essere cura del medico indicarlo all'interno del certificato di malattia.



A che ora?

Il lavoratore deve essere reperibile per eventuali controlli da parte del medico dell'INPS **tutti i giorni**, presso il proprio domicilio, dalle ore **10:00** alle ore **12:00** e dalle ore **17:00** alle **19:00**.

Ci si può assentare?

No, il **lavoratore non può assentarsi** nelle ore corrispondenti alla reperibilità. Sono previste due eccezioni di carattere straordinario: svolgimento di **visite mediche** ed accertamenti specialistici urgenti che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli ricompresi nelle fasce orarie di reperibilità; sopraggiunti **gravi motivi personali o familiari** o cause derivanti da forza maggiore.

Come giustificare l'assenza?

Al fine di poter giustificare l'assenza alla visita medica di controllo è necessario produrre **adeguata documentazione** per provare la sussistenza dei motivi sopra richiamati. Il lavoratore è tenuto a seguire le indicazioni riportate nell'avviso lasciato dal medico che ha effettuato la visita domiciliare, al fine di sottoporsi a visita medica ambulatoriale finalizzata all'accertamento dell'incapacità lavorativa.





Se il citofono non funziona?

L'assenza in occasione della visita di controllo costituisce **condotta negligente** e non è possibile difendersi dimostrando il malfunzionamento del citofono o sostenendo di non aver sentito il medico bussare. Si risulta negligenti anche nel caso in cui si rientri a casa nel momento stesso in cui il medico curante, dopo aver certificato l'assenza presso il domicilio, sta allontanandosi dall'indirizzo della visita.

In definitiva: **il lavoratore ha il dovere di rendersi reperibile.**



A proposito di busta paga...

Ricordiamo che qualora il lavoratore risulti assente alla visita medica di controllo senza giustificato motivo decade dal **diritto alla retribuzione** per il periodo di malattia e può essere destinatario di **contestazioni disciplinari.**





Sono previsti esoneri?

Sono **espressamente individuati:**

patologie gravi che richiedano terapie salvavita, purché siano attestate da idonea documentazione che indichi la natura della patologia e la terapia da effettuare;

ricovero presso una struttura sanitaria;

infortunio sul lavoro e **malattia professionale;**

stati patologici sottesi o connessi alle situazioni di invalidità riconosciuta,

posto che l'invalidità abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.

Il **medico curante** può disporre l'**esonero** dalla visita fiscale per **particolari motivazioni**. Ad esempio, può avvenire nel caso di depressione o cefalea perché la permanenza in un luogo chiuso ostacola la guarigione.

